



Nr. 001634 /2023 R.G.

Nr. 008121 /2018 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione **PRIMA Penale** composta dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Dott.ssa Cristina Cavaggion | Presidente |
| 2. Dott.ssa Barbara Lancieri | Consigliere |
| 3. Dott. David Calabria | Consigliere |

Vista l'istanza di trattazione orale presentata dalla difesa della parte civile A.N.E.D. e dal Procuratore Generale,
udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica odierna dal **Dott. David Calabria**
e inteso il **P.G. Dott.ssa Giuditta Silvestrini** e le parti come da verbale,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) BACCIGA Andrea

nato in Verona in data 21/07/1981 - *libero, presente*
con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Roberto Bussinello
del foro di Verona e dell'avv. Irene Dal Fior del foro di Verona
difeso di fiducia dall'avv. Roberto Bussinello del foro di Verona *presente*
difeso di fiducia dall'avv. Irene Dal Fior del foro di Verona - *assente*

N. 3076/2025 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 23/10/2025

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il **07 NOV. 2025**

Il Cancelliere

fatto avviso ex art. 548 cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

Parti civili appellanti:

1) **A.N.E.D. ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI ENTE DIRITTO PUBBLICO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

legalmente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona di fiducia
difesa dall'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona, munita di procura speciale - *presente*

Parti civili non appellanti:

2) **A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA ENTE DIRITTO PUBBLICO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

legalmente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Emilio Ricci del Foro di Roma

difesa dall'avv. Emilio Ricci del Foro di Roma, munito di procura speciale - *assente*

SOSTITUITO CON DELEGA ORALE DALL'AVV. GIAMBRONE ANTONIO del Foro di Roma

3) **LORENZETTI Serena** nata a Verona il 10/10/1977

legalmente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona

difesa dall'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona, munita di procura speciale - *presente*

4) **ARIETTI Laurella (LODOVICO)** nata a Verona il 20/06/1950

legalmente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona

difesa dall'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona, munita di procura speciale - *presente*

5) **SEBASTIO Laura** nata a Foggia il 01/02/1978

legalmente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona

difesa dall'avv. Federica Panizzo del Foro di Verona, munita di procura speciale - *presente*

APPELLANTI il Pubblico Ministero e la parte civile A.N.E.D.

Avverso la sentenza n. 3101 del Tribunale Collegiale di Verona emessa in data 17/11/2022 che così decideva:

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE Andrea BACCIGA dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 51 co. 3 lett. d) L. 247/2012,

DISPONE la trasmissione della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;

IMPUTATO

del delitto di cui all'art 5 legge 645/1952 modificato dalla legge 152/1975 perché, nella sua qualità di consigliere comunale, in occasione della seduta consiliare nella quale si portavano in discussione due mozione volte, l'una nr 434 ad ampliare la presenza ed il sostegno finanziario alle associazioni antiabortiste all' interno dei consultori familiari previsti dalla legge 194/1978 di regolazione del diritto all'aborto, la seconda nr 441 a rendere cogente l' obbligo di sepoltura dei "bambini mai nati" frutto d'aborto anche in assenza di consenso della partoriente, alzava due volte il braccio destro nel cosiddetto "saluto romano" obbligatorio nell' era fascista all' indirizzo di quattro/cinque donne appartenenti al movimento "Non una di meno" presenti nel pubblico ed abbigliate con manto e cuffietta come nel romanzo di Margaret Atwood "Il racconto dell'ancella", nel film e serie televisive che ne sono state tratte, che descrive la trasformazione degli Stati Uniti d'America in stato totalitario dopo una devastazione atomica, in cui il corpo delle donne

fertili è meccanicamente e forzatamente impiegato per la riproduzione, mentre le altre donne sono ridotte in schiavitù;
a Verona, il 26.7.2018

Conclusioni delle parti:

- il P.G. ha chiesto, in accoglimento dell'appello proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, la riforma della sentenza impugnata con condanna di BACCIGA Andrea alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie di legge e la trasmissione degli atti al consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza dell'imputato;
- il difensore della parte civile appellante ANEP-Associazione Ex Deportati nei Campi di sterminio ha chiesto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con condanna di BACCIGA Andrea alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni subiti da detta parte ed alla rifusione delle spese di lite, come da relativa nota;
- i difensori delle parti civili ANPI, Arietti Laurella (all'anagrafe Ludovico), Sebastio Laura, Lorenzetti Serena hanno chiesto riformarsi la sentenza e condannarsi l'imputato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite, come da relative note;
- il difensore di BACCIGA Andrea ha chiesto, in principalità, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal procuratore della Repubblica e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con sentenza 17.11.2022 il tribunale di Verona mandava assolto BACCIGA Andrea del reato ascrittogli ex art. 5 L. 645/52 per avere egli, nella sua qualità di consigliere comunale ed in occasione di una seduta consiliare, alzato due volte il braccio destro nel cosiddetto "saluto romano" all'indirizzo di alcune donne appartenenti al movimento "*Non una di meno*", presenti tra il pubblico, il tutto come meglio descritto nella dettagliata imputazione di riferimento.

Fatto verificatosi in Verona il 26 luglio del 2018.

1.1 Il primo giudice, dopo una minuziosa ricostruzione del contesto nel quale si erano svolti i fatti (una seduta del consiglio comunale di Verona destinata, tra l'altro, alla discussione di due mozioni volte, l'una, ad ampliare la presenza ed il sostegno finanziario alle associazioni antiabortiste all'interno dei consultori familiari; l'altra a rendere cogente l'obbligo di sepoltura dei "bambini mai nati" a seguito d'aborto, anche in assenza di consenso della partorientente) precisava come la condotta oggetto di addebito fosse stata certamente tenuta dal BACCIGA, allora consigliere di maggioranza nella lista civica "Battiti", riconducibile alla galassia della destra politica. L'esito dell'istruttoria dibattimentale (e, in particolare, il contenuto delle deposizioni dei testi Gennari e Bertucco, anch'essi consiglieri comunali, nonché dei testimoni di parte civile Sebastio, Lorenzetti, Bragaglia, Comencini e Stefanoni, univoche

nell'attribuire al giudicabile l'esecuzione del saluto romano) imponevano di concludere in tal senso.

D'altro canto – proseguiva il tribunale – lo stesso BACCIGA aveva dichiarato che, mentre si trovava ancora in prossimità dell'uscio, in procinto di accedere all'aula consiliare, aveva salutato col braccio destro verso la balconata ove era assiepato il pubblico, ivi comprese le appartenenti al movimento femminista citato, aprendo e chiudendo la mano, ancorché egli avesse poi inteso precisare che si era trattato di un atteggiamento di scherno, in risposta all'epiteto "fascista" che gli era stato rivolto da alcuni presenti: proprio la circostanza che il medesimo BACCIGA avesse affermato di essere stato appellato come fascista – precisava il tribunale – era tale da corroborare la versione, concordemente resa da tutti i testi d'accusa, secondo cui egli, accedendo all'aula e vedendo le donne che, abbigliate con manto rosso e cuffietta come taluni personaggi del romanzo di Margaret Atwood *"Il racconto delle ancelle"*, si accingevano ad assistere alla seduta del consiglio, avesse inteso effettivamente praticare il "saluto romano".

La più evidente conferma della correttezza di tali conclusioni, del resto, la si sarebbe potuto trarre dall'estratto del verbale della seduta comunale del 26 luglio 2018 posto che l'imputato, attraverso un percorso argomentativo provocatoriamente fondato sulla rivendicazione della libertà di espressione, aveva sostanzialmente ribadito l'esecuzione del gesto incriminato (*"...nel senso che io ero, stavo entrando ho salutato in questa maniera qua delle persone con la mano destra punto ma se è [proibito con] la mano destra ditemelo, evidentemente siamo in un regime e dovevo salutare con il pugno chiuso....*).

Peraltro – soggiungeva il primo giudice – solo qualche giorno dopo i fatti, il consigliere BACCIGA sulla propria pagina *facebook*, aveva pubblicato un *post* sarcastico inerente alla inclinazione corretta che il braccio avrebbe dovuto assumere affinché il saluto potesse essere qualificato effettivamente come "saluto romano". Il giudicabile, infine, durante l'esame dibattimentale, dopo avere negato di avere mai eseguito, in altre pregresse occasioni, il "saluto romano", aveva nondimeno confermato di avere detto/scritto, a commento della presente vicenda processuale, la frase, attribuita a Mussolini, *"se mi condannerete mi farete un onore, se mi assolverete mi farete un piacere"*.

Conclusivamente, nessun dubbio era possibile fondatamente nutrire circa l'effettiva riconducibilità all'agire dell'imputato della condotta siccome stigmatizzata nell'editto accusatorio.

Così ricostruita la vicenda *sub iudice*, il primo giudice perveniva all'assoluzione del BACCIGA per insussistenza del fatto tipico, non ravvisando, nell'azione del predetto – ove doverosamente vagliata, nel solco degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, alla luce del concreto contesto nel quale la

condotta era stata tenuta - gli estremi per integrare quel pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista, con conseguente effettivo attentato alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi, costituente il nucleo della fattispecie incriminatrice di riferimento: il BACCIGA, in buona sostanza, si era limitato a porre in essere un gesto provocatorio, espressione di una reazione estemporanea alle contestazioni che, prima dell'avvio della seduta, gli erano state rivolte da una parte del pubblico e tale gesto era stato del tutto privo di attitudine alla raccolta di consensi ad un eventuale progetto di ricostituzione del partito fascista. Né, alla luce delle concrete caratteristiche della condotta da questi tenuta, si era in presenza di un contegno dotato di attitudine propagandistica.

D'altronde - proseguiva il tribunale - l'imputato neppure aveva platealmente rivendicato il grave gesto compiuto, gesto che, peraltro, era stato percepito solo da un nucleo ristretto di persone e la cui successiva risonanza era unicamente da ricondursi alla legittima reazione di sdegno dei consiglieri e dei cittadini poi informati dell'accaduto.

Di qui l'insussistenza della fattispecie penale oggetto di addebito.

Neppure sarebbe stato possibile, nella prospettiva del primo giudice, ricondurre la condotta contestata nell'alveo della fattispecie ex art. 2, L. 205/93, inerente alle manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano idee discriminatorie: se, infatti, la sussistenza, tra le fattispecie di riferimento, di un rapporto di specialità ex art. 15 c.p., avrebbe astrattamente reso praticabile un siffatto approccio ermeneutico, a difettare, nel caso di specie, era il ricorrere di un reale pericolo di diffusione di idee basate sulla discriminazione e sull'odio razziale, essendosi unicamente in presenza di un gesto compiuto da un unico soggetto, in modo estemporaneo ed inequivocabilmente provocatorio ed al quale mai aveva fatto seguito, tanto nell'immediatezza, quanto successivamente, un'esplicita rivendicazione di detta condotta e del suo significato storico politico.

Infine, anche l'arco temporale intercorso tra la passata esperienza fascista e l'attuale contesto democratico era tale, ad avviso del primo giudice, da porre la Repubblica al riparo dal rischio che i valori fondanti del patto repubblicano fossero messi in pericolo da mere rivocazioni del passato, quali quelle poste in essere dall'imputato.

Donde il conclusivo giudizio di insussistenza di ipotesi delittuosa alcuna.

2 Avverso detta sentenza hanno interposto appello il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona e la parte civile ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di Sterminio.

2.1 Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale scaligero lamentando come il primo giudice, dopo avere correttamente ricostruito la fattispecie penale oggetto di addebito in termini di reato di pericolo concreto e dopo avere, altrettanto correttamente, evidenziato come ogni valutazione sul punto non potesse prescindere dal contesto fattuale di riferimento, avesse poi valorizzato, ai fini del giudizio di assoluzione, profili di quel contesto fattuale che, lungi dall'indebolire la carica propagandistica dei gesti posti in essere dall'imputato, avevano al contrario amplificato l'inequivoco potenziale comunicativo del "saluto romano" da questi compiuto: l'azione in questione, infatti, era stata posta in essere durante una seduta del consiglio comunale nella quale erano in discussione due mozioni estremamente significative, il tutto in un contesto di esasperata contrapposizione ideologica, già ampiamente manifestatasi in precedenza anche al di fuori dell'aula.

Del tutto fuori discussione, quindi, era il significato politico del gesto compiuto, palesemente finalizzato a riaffermare e definire l'identità politica del consigliere BACCIGA attraverso la rivendicazione di un patrimonio culturale ed ideologico appartenuto, come proprio tratto distintivo, al regime fascista, ovverosia *"la contrarietà dell'aborto perché contro la tutela della stirpe, dovendo le donne, considerate come funzionarie della stirpe, assicurare continuità alla nazione, identificata da un'omogeneità di discendenza, essendo la cittadinanza acquisibile unicamente iure sanguinis"*.

Inoltre, avrebbe errato il primo giudice nel negare che il giudicabile avesse platealmente rivendicato il proprio gesto, posto che egli, reagendo alle manifestazioni di sconcerto e disapprovazione che il suo gesto aveva provocato tra il pubblico ed in seno allo stesso consiglio comunale, aveva prontamente ed esplicitamente rivendicato il significato politico dell'azione appena compiuta, là dove aveva contrapposto il saluto romano a quello tipico dei movimenti di ascendenza ideologica marxista (il "pugno chiuso").

Per di più, il gesto era stato esplicitamente rivolto a quella parte del pubblico costituita dalle attiviste del movimento *"Non una di meno"*, il tutto ad ulteriore rivendicazione del significato ideologico e di vera e propria sfida del gesto in esame e con la piena consapevolezza della risonanza mediatica che ne sarebbe inevitabilmente derivata, non solo a livello locale.

Tali essendo i connotati concreti del fatto *sub iudice*, sarebbe stato giocoforza concludere, nel solco della giurisprudenza di legittimità (l'appellante ha richiamato espressamente Cassazione Sezione I, nr. 3806 del 19/11/2021), nel senso della ravvisabilità degli estremi tutti della fattispecie ex art. 2 L. 205/93.

Peraltro – ha ulteriormente osservato in senso critico l'appellante - evocare il lungo tempo trascorso dalla tragica esperienza fascista per farne sostanzialmente derivare, come fatto dal primo giudice, l'impossibilità che una rievocazione di tale triste passato potesse porre in crisi i valori fondanti del patto repubblicano, avrebbe finito per tradursi in una sorta di *interpretatio abrogans* delle norme penali di riferimento: il pericolo che dette fattispecie erano finalizzate a scongiurare, infatti, era quello rappresentato dalla diffusione di idee basate sulla discriminazione, l'odio razziale, ecc., a prescindere dal fatto, quindi, che tali idee si coagulino nel programma, ovvero costituiscano il tratto distintivo, di un movimento politico più o meno organizzato. In effetti, un'analisi anche solo superficiale dell'attuale realtà italiana avrebbe agevolmente rivelato come ideali di quella natura fossero ampiamente presenti in diversi settori della società, a prescindere da movimenti politici definibili, con espressione di sintesi, di "estrema destra".

Di qui la richiesta di riforma radicale della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'imputato in relazione al reato ascrittogli nell'editto accusatorio, ovvero, in via subordinata, in ordine al delitto ex art. 2 L. 205/93.

2.2 Avverso la citata sentenza ha interposto appello anche il difensore della parte civile A.N.E.D.

L'appellante, dopo avere ribadito la indiscutibile riferibilità all'agire del BACCIGA dei fatti oggetto di addebito, ha censurato il percorso argomentativo della sentenza impugnata là dove il gesto posto in essere dall'imputato era stato erroneamente derubricato ad una replica ironica, ad una reazione provocatoria alle manifestazioni di critica delle quali era stato destinatario lo stesso giudicabile, il quale, peraltro, in ragione della sua qualifica di avvocato, era soggetto ben consapevole del discrimine tra "*ciò che è lecito ed illecito penalmente e politicamente*".

D'altro canto, non sarebbe stato certo possibile scriminare l'azione incriminata ai sensi degli articoli 50 e ss. c.p., ovvero invocando l'esercizio del diritto di critica politica e neppure ridimensionarne la gravità per effetto di una insussistente provocazione.

Se, poi, la fattispecie di cui all'art. 5 della "legge Scelba" era stata effettivamente introdotta, come correttamente precisato dal tribunale, per corrispondere alle esigenze di impedire, nell'interesse dell'ordine democratico, che si riorganizzasse, in qualsiasi forma, il disciolto partito fascista, non sarebbe stato certo coerente con tale premesse considerare all'uopo inidoneo il gesto del "saluto romano", ovverosia la più tipica manifestazione fascista, vieppiù considerato il contesto nel quale, nel caso di specie, il gesto era stato attuato: l'imputato, infatti, si era condotto in tal guisa nella sua veste di consigliere comunale, all'interno dell'aula

consigliare, mentre erano in corso i lavori dell'assemblea, ovverosia in un contesto dall'altissimo valore simbolico. Per giunta, ciò aveva egli fatto all'indirizzo del pubblico intervenuto per assistere ai lavori.

Tanto debitamente considerato, sarebbe stato effettivamente assai arduo - ha osservato l'appellante - immaginare quale altro gesto potesse dirsi maggiormente idoneo a favorire quello stesso concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista che la fattispecie penale di riferimento era finalizzata a scongiurare. D'altro canto, le finalità di proselitismo insito in tale gesto erano assolutamente indubbie, coerentemente, del resto, col profilo soggettivo del consigliere BACCIGA, uomo ideologicamente *"schierato a destra"*.

In definitiva, la doverosa valutazione congiunta - e non già irragionevolmente parcellizzata - di tutti gli indici rilevanti desumibili dal quadro probatorio disponibile sarebbe stata inequivocabilmente tale da restituire i contorni di una condotta certamente idonea ad integrare gli estremi del fatto reato oggetto di addebito. Rileggendo le deposizioni dei testi della parte civile (e, in particolare, dei testi Bragaglia Bertucco e Stevanoni, oltre a quanto dichiarato dalle parti civili costituite Sebastio e Lorenzetti), infatti, sarebbe necessariamente emerso, in termini di franca evidenza, come il gesto dell'imputato, una volta percepito dal pubblico, avesse determinato reazioni di sgomento, incredulità e richieste al presidente di sospensione dei lavori.

In ogni caso - ha soggiunto l'appellante - il tribunale, con riferimento alla possibile qualificazione dei fatti ex articolo 604 *bis* c.p., avrebbe errato nel qualificare tale fattispecie in termini di pericolo concreto essendosi in presenza, al contrario, di un reato di pericolo astratto. L'eco del gesto compiuto, del resto, era stata enorme, tanto da spingere una vasta quantità di cittadine e cittadini veronesi - ancorché si fosse, all'epoca, in pieno periodo estivo - a sottoscrivere un esposto-denuncia per sollecitare il vaglio, da parte dell'autorità giudiziaria, circa la penale rilevanza o meno dell'esecuzione del *"saluto romano"* quando realizzato addirittura nel corso dei lavori del consiglio comunale.

In buona sostanza, il consigliere BACCIGA aveva posto in essere un gesto di rivendicazione e di sfida, animato dall'intenzione provocatoria di dimostrare come *"ricoprire una carica pubblica"* potesse consentire al consigliere *"di compiere qualsiasi gesto"*, anche in *"spregio delle basilari regole"* istituzionali.

Infine, quanto al riferimento all'attuale contesto storico, in prime cure giudicato come ampiamente tranquillante rispetto al rischio del ritorno di ideologie ricollegabili al fascismo, l'appellante ha censurato le conclusioni cui era pervenuto il

tribunale scaligero per non avere debitamente considerato "i rigurgiti nazifascisti che circondano il nostro paese, la città di Verona e il nostro tempo"¹.

Di qui la richiesta di riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna di BACCIGA Andrea al risarcimento del danno morale patito dalla parte civile costituita A.N.E.D., trattandosi di associazione stabilmente impegnata nella promozione dei valori direttamente offesi dalla condotta stigmatizzata nell'editto accusatorio.

3 All'udienza odierna le parti hanno concluso come riportato in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4 Gli appelli proposti dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona e dalla parte civile A.N.E.D.-Associazione ex deportati nei campi di Sterminio – entrambi ammissibili perché caratterizzati ambedue dalla presenza di specifiche censure mosse alla trama argomentativa della sentenza gravata - sono fondati, nei termini di cui alla motivazione ed al dispositivo che seguono e la sostanziale sovrapponibilità delle doglianze esposte negli appelli ne giustifica una trattazione unitaria.

4.1 Preliminarmente, deve osservarsi come la concreta, peculiare natura della odierna reg Giudicanda esima questa Corte dal rinnovare l'acquisizione delle prove dichiarative ex art. 603, co.3 bis c.p.p.: se è vero, infatti, che si è in presenza di giudizio d'appello instauratosi a seguito della proposizione di ricorsi avverso una decisione di assoluzione; e se è altrettanto vero che tale pronuncia assolutoria è stata resa all'esito di un giudizio di primo grado nell'ambito del quale l'attività istruttoria è in larga parte consistita proprio nell'assunzione di prove dichiarative (sono stati escussi vari testimoni, oltre ad avere avuto luogo l'esame dell'imputato); è nondimeno certo come il profilo fattuale della vicenda *sub iudice* sia del tutto fuori discussione.

Che BACCIGA Andrea abbia posto in essere la condotta stigmatizzata nell'editto accusatorio, infatti, è stato sostanzialmente dichiarato da tutti i testimoni in grado di riferire compiutamente sull'accaduto, oltre che confermato dallo stesso imputato, sia *per facta concludentia*, là dove egli ha tenuto le successive condotte, pure compiutamente ricostruite in sentenza (trattasi, in particolare, della dichiarazione resa in consiglio comunale e della pubblicazione del post su *facebook*), sia *verbis*, allorquando costui, in sede di esame dibattimentale, ha fornito la propria lettura dell'accaduto, ammettendo di aver provocatoriamente salutato con il braccio

¹ Cfr. atto di appello, foglio settimo.

destro all'indirizzo delle "ancelle" sedute sulla balconata, sebbene egli abbia poi inverosimilmente contestato che detto saluto potesse qualificarsi come "romano".

A tale ultimo riguardo, in effetti, il primo giudice ha esattamente richiamato il contenuto delle deposizioni dei testi Gennari, Bertucco, Sebastio, Lorenzetti, Comencini e Bragaja (cfr. sentenza impugnata, pagg. 8-9) e, dopo aver evocato quanto dichiarato dal giudicabile in sede di esame (sentenza impugnata, pagg. 7, 9), ha congruamente osservato come detta irrealistica interpretazione difensiva del gesto fosse stata smentita oltre che, per l'appunto, dai citati testimoni, anche dal contenuto delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza, in aula, dall'imputato medesimo (sul punto la sentenza impugnata contiene, come s'è visto, il "passaggio" del verbale della seduta consiliare) e dalla stesse precisazioni rese dal BACCIGA al presidente del consiglio comunale che lo aveva specificamente interpellato: *"..io Presidente ho salutato con la mano destra. Se volete tagliarmi la mano destra fatelo. Dovrò salutare solo con la mano sinistra e con il pugno sinistro come vuole Bertucco..."*².

Il tribunale, poi, ha significativamente e conclusivamente richiamato tanto il contenuto del post pubblicato sul *facebook*, quanto il passaggio dell'esame dibattimentale nel quale l'imputato aveva ammesso di avere commentato la presente vicenda processuale con la citazione mussoliniana (*"se mi condannerete mi farete un onore, se mi assolverete mi farete un piacere"*) per trarne l'ulteriore, definitiva conferma dell'indiscutibile natura del gesto in esame, espressione della più inequivoco "esibizionismo fascista", per stare all'incisiva formula, di conio dottrinale, adottata anche dal giudice di legittimità³.

L'esecuzione del "saluto romano" da parte di BACCIGA Andrea all'indirizzo delle aderenti al movimento *"Non una di meno"*, quindi, deve ritenersi fuori discussione.

Né costituisce tema controverso il profilo della collocazione politica del medesimo BACCIGA nell'area della destra politica, a partire dalla sua precoce adesione al movimento *"Forza Nuova"*, fino al suo più recente ingresso nel partito della Lega, passando per aggregazioni e liste civiche sempre riconducibili ad un medesimo universo ideale di riferimento che il primo giudice ha riduttivamente definito "conservatore": al di là di quanto già puntualmente riferito dal teste Mercoli, in servizio presso la Digos di Verona (là dove costui ha motivatamente collocato il BACCIGA nell'area della *"estrema destra"* veronese, ancorando il proprio giudizio anche a puntuali riferimenti inerenti ad iniziative specifiche alle quali aveva preso parte l'imputato, tra le quali donazioni alla biblioteca civica di testi di autori di

² cfr. sentenza impugnata, pag.9.

³ cfr. Cass. Sez. Un. 16153/24, Clemente più altri.

riferimento di tale universo politico, quali Degrelle e Freda⁴), può farsi riferimento alle note autobiografiche contenute in alcuni specifici passaggi dell'esame dibattimentale⁵.

D'altro canto è significativo che nessuna delle parti abbia sollecitato la rinnovazione istruttoria: al contrario, se il P.G. ha motivatamente sostenuto l'insussistenza dei presupposti per darvi corso, è stato lo stesso difensore del BACCIGA che, in occasione dell'odierna arringa, nel perorare la richiesta di assoluzione del proprio assistito, ha proposto una interpretazione della vicenda *sub iudice* fondata su di un sostrato materiale comune all'impostazione d'accusa, per poi radicalmente dissentire dai suoi contraddittori in ordine alla ravvisabilità della fattispecie penale oggetto di addebito sotto lo specifico profilo dell'asserito difetto del concreto pericolo di lesione del bene giuridico di riferimento.

Pacifico, quindi, che l'imputato ha eseguito, per due volte, il "saluto romano" in occasione della seduta consiliare citata, destinata alla discussione di mozioni volte ad ampliare presenza e sostegno finanziario alle associazioni antiabortiste ed a rendere cogente l'obbligo di sepoltura dei feti a seguito di procedure d'aborto, anche in assenza del consenso della partoriente; e parimenti indiscusso che ciò egli ha fatto all'indirizzo di alcune appartenenti al movimento femminista "*Non una di meno*", convenute nella sede comunale per assistere alla seduta consiliare destinata alla trattazione di tali delicati temi, a dir poco controversi, ne deriva che vero e proprio snodo cruciale della odierna regudicanda e sostanzialmente esclusivo oggetto del contendere è l'idoneità della condotta tenuta dal consigliere BACCIGA ad offendere il bene giuridico tutelato dalla disposizione di riferimento, costituito – com'è stato, anche da ultimo, efficacemente precisato – dall'"ordinamento democratico" o, meglio ancora, dall'"ordinamento costituzionale".⁶

Ebbene, anche su tale questione, come meglio si dirà più oltre, non v'è motivo di dissentire rispetto alla ricostruzione dei dati fattuali di riferimento siccome operata, sulla scorta della esatta lettura del compendio probatorio dichiarativo disponibile, dal tribunale scaligero: la diversità dell'approdo cui questo giudice dell'appello ritiene di dover pervenire rispetto a quanto statuito in prime cure, infatti, è frutto unicamente di una diversa interpretazione dei medesimi, indiscussi, presupposti fattuali, valutazione da effettuarsi, peraltro, nell'ambito di una attività di mera "qualificazione giuridica", ovvero sia di interpretazione della legge penale sostanziale, venendo in effetti in rilievo, nella concretezza della odierna vicenda processuale, una mera operazione di "sussunzione" del fatto storico – nella specie,

⁴ cfr. dep. Mercoli, verbale stenotipico udienza 8.4.202, pagg.14 e ss.

⁵ cfr. esame dell'imputato, udienza 7.7.2022, pagg.14, 20, 22 e ss. Quanto alla donazione dei testi "*Sergio Ramelli: quando uccidere un fascista non è reato*", "*Militia*" di Leon Degrelle e "*L'albero e le radici*" di Franco Freda il riferimento è alle pagg. 22 e ss. del verbale stenotipico dell'esame dell'imputato.

⁶ cfr. Cass. Sez. Un. 16153/24, Clemente più altri.

come s'è detto, sostanzialmente incontroverso - nel paradigma astratto quale delineato dalla norma penale evocata nell'editto accusatorio⁷.

Donde la legittimità, sotto tale profilo, di una riforma della decisione assolutoria non preceduta da una ripetuta escussione dei testimoni: nel peculiare caso di specie - giova ripeterlo - la rinnovazione istruttoria sarebbe del tutto superflua, ferma restando, beninteso, la necessità di fornire una "motivazione rafforzata" dell'odierna decisione, vertendosi in tema di "*overturning*" e trattandosi di onere argomentativo del tutto autonomo rispetto a quello di reiterazione dell'assunzione della prova dichiarativa⁸.

Conclusivamente, per la complessiva ricostruzione degli eventi verificatisi in Verona, in occasione della seduta consiliare del 26.7.2018, può serenamente ritenersi appagante il rinvio a quanto diffusamente esposto sul punto nella sentenza impugnata (segnatamente, alle pagg. 4-11), non venendo in discussione, per quanto detto, "*motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*".

4.2 Tanto premesso, osserva questa corte territoriale come le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla possibilità che l'esecuzione del "saluto romano" integri la fattispecie penale oggetto di addebito (art. 5 L. 645/52) - conclusioni, peraltro, già pienamente condivisibili sul piano della lineare interpretazione della disciplina di riferimento - abbiano recentemente ricevuto il più autorevole avallo in sede giurisprudenziale.

Non solo, infatti, la Corte di cassazione, nella sua composizione maggiormente autorevole (Cfr. Cass. Sez. Un. 16153 del 18.1.2024, Clemente più altri), ha operato l'atteso regolamento di confini tra la citata fattispecie penale e quella di cui all'art. 2 L. 205/93, oggi 604 *bis* c.p. (escludendo la sussistenza, tra dette fattispecie, di un reale rapporto di specialità ex art. 15 c.p. ed al contrario ravvisando, in presenza di specifici presupposti, il concorso di reati), ma ha anche affermato - in linea, lo si ripete, con il chiaro significato del testo di legge e ponendosi nel solco delle fondamentali considerazioni svolte dal giudice delle leggi (cfr. sentenze Corte Cost. nn.ri 74/58, 15/73, 254/74 le quali, ancorché interpretative di rigetto, costituiscono essenziali punti di riferimento) - come l'esecuzione, nel corso di una pubblica riunione, del cosiddetto "saluto romano" integri il delitto in esame, qualora, avuta attenzione alle circostanze del caso, "*sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.*" (la sottolineatura è di chi scrive), disposizione della quale proprio la fattispecie ex art. 5 L. 645/52 costituisce la ricaduta sul piano della legislazione penale.

⁷ cfr., sulla nozione di interpretazione della legge penale, *ex multis*, Cass. Sez. V, nr. 47575, P.M. in proc. Altoè e altri.

⁸ cfr., sul punto, *ex plurimis*, Cass. Sez. VI, nr. 51898, 11.7.2019, P.

D'altro canto, è agevole osservare che sarebbe stato assai arduo opinare diversamente, ove si consideri, per un verso, che la citata fattispecie, nel delineare il perimetro della condotta materiale penalmente rilevante, considera espressamente il *"compimento di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste"*; e, per altro verso, che, nell'ambito della liturgia del fascismo e della sua articolata iconografia, il *"saluto romano"* costituisce indubbiamente - e, sul punto, ogni ulteriore considerazione pare davvero superflua - la più chiara, immediata, appariscente ed evocativa manifestazione di adesione, per l'appunto, all'ideologia fascista.

Quelle cui è pervenuta la Suprema Corte, poi, sono conclusioni coerenti con la natura di reato di pericolo concreto della predetta fattispecie, in quanto pienamente rispettose della necessità di escludere, dal perimetro della rilevanza penale, la manifestazione esterna della mera adesione all'ideologia fascista, adesione che, in quanto tale, costituirebbe una legittima espressione del pensiero, come tale garantita ex art. 21 Cost.

In tal senso chiarite le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento è giocoforza concludere come, nel caso *sub iudice* - nel quale, come s'è detto, non è affatto in discussione il compimento (ripetuto) del *"saluto romano"* nel corso di una seduta pubblica - il fuoco dell'attenzione debba necessariamente concentrarsi proprio sulla concreta idoneità della condotta tenuta dal giudicabile a concretizzare il *"pericolo"* che il Legislatore ha inteso scongiurare approntando, quale contromisura, lo strumento penale esattamente richiamato in imputazione.

In altre parole, la necessità di interpretare la fattispecie in esame in termini di compatibilità con il dettato costituzionale implica la natura concreta, e non già solo astratta, del pericolo per l'*"ordine pubblico democratico"* che si intende scongiurare: il giudicante, quindi, dovrà verificare se, alla stregua dei connotati tutti del fatto in esame, sussista o meno una *"seria probabilità di verifica del danno"*⁹.

Occorrerà, pertanto, in questa sede, rinnovare l'accertamento compiuto in prime cure per verificare se il contegno di *"esibizionismo fascista"* tenuto dal consigliere BACCIGA, oltre che deprecabile, sia anche stato, in concreto, idoneo a suscitare consensi per l'ideologia fascista, ovvero sia capace, per la sua capacità diffusiva di *"inoculazione"* di detta ideologia nella pubblica opinione (si veda, sul punto, la più volte evocata Cass. Sez. Un. Clemente più altri), di contribuire apprezzabilmente alla diffusione di idee favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni di stampo fascista.

Questo, beninteso, con la doverosa precisazione che, venendo in rilievo fenomeni socio-politici in quanto tali necessariamente complessi, non potrà certo

⁹ cfr., con generale riferimento ai reati di pericolo concreto, Corte Cost. nr. 139/2023; cfr. Cass. Sez. Un. Clemente più altri, pag. 22.

pretendersi, per ritenere concreto il pericolo paventato dalla disposizione penale in esame, che il contributo alla diffusione dell'ideologia fascista apportato dalla manifestazione esteriore oggetto di vaglio (nella specie, il "saluto romano") sia stato tale da comportare il rischio dell'immediato risorgere del partito fascista, un siffatto risultato non potendo certo mai conseguire alla mera esecuzione di una semplice ritualità, per quanto, come nella specie, la più evocativa dell'ideologia fascista. Opinando in tal guisa, infatti, si finirebbe per accedere ad un'inammissibile *interpretatio abrogans* della relativa disposizione penale, disposizione, peraltro - non è inutile rammentarlo - che è stata posta a tutela, *"in accordo con l'ispirazione antifascista della nostra Costituzione"* (cfr. Corte Cost. nr. 15/73), di un bene giuridico di elevatissimo rilievo, ovverosia - come s'è detto - dell'*"ordine pubblico democratico o costituzionale"*. Sarà invece bastevole che il comportamento incriminato, lungi dal risultare espressione di un mero gesto sconsiderato, destinato a rimanere del tutto privo di effetti concreti, abbia rappresentato un tangibile apporto alla riaffermazione del sostrato ideale di riferimento del disciolto partito fascista e, in tal guisa, abbia fornito un contributo apprezzabile ad un percorso - necessariamente articolato come lo sono sempre i fenomeni all'origine del sorgere (ovvero del ri-sorgere) di aggregazioni politiche - ragionevolmente finalizzato ad esitare nella riproposizione, nel panorama politico nazionale, di una formazione in piena continuità ideale con il partito fascista.

Detto diversamente: ciò che si è inteso scongiurare con la disposizione penale di riferimento è - in coerenza con l'obiettivo primario *"di bandire dall'orizzonte democratico dello Stato la ricostituzione del partito fascista"* (cfr. Cass. Sez. Un. citata) - che possa essere fornito un apprezzabile contributo all'affermarsi (ovvero, più realisticamente, all'incremento) delle condizioni favorevoli alla ricostituzione di un partito che, per la sua ideologia antidemocratica e per espressa previsione normativa, è contrario all'assetto costituzionale del Paese.

Di qui il necessario corollario che segue: ad essere penalmente sanzionate sono anche *"le condotte prodromiche ad una tale ricostituzione, purché coniugate con elementi modali e spaziali (ovvero lo svolgimento in pubbliche riunioni) idonei a renderle idonee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di condizioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste..."¹⁰.*

4.3 Passando, quindi, ad analizzare le concrete componenti *"modali e spaziali"* del fatto *sub iudice*, va preliminarmente osservato che, come s'è detto *supra*, *sub* 1.1., il primo giudice è pervenuto ad escludere la sussistenza del fatto tipico per *"difetto di attitudine del gesto compiuto dal BACCIGA alla raccolta di consensi ad un*

¹⁰ Così, espressamente, Cass. Sez. Un. citata, pag. 13. La sottolineatura è, ancora, di chi scrive.

eventuale progetto di ricostituzione [del partito fascista]...", così leggendosi a pag. 13 della sentenza impugnata.

Sul punto, è opportuno ripercorrere gli snodi essenziali della decisione assolutoria che questa Corte territoriale, come meglio si dirà più oltre, ritiene inevitabile sovvertire e, questo, proprio in ragione della già evocata esigenza di dare conto, attraverso una "motivazione rafforzata", dell'opposto approdo dell'odierno giudizio: è solo attraverso il serrato confronto con la trama argomentativa posta a fondamento della sentenza impugnata, infatti, che potrà darsi adeguatamente conto di quello che, ad avviso di questo giudice dell'appello, costituisce l'unico esito razionale della presente vicenda processuale (cfr., sulla concreta fisionomia della nozione di "motivazione rafforzata" che, com'è ovvio, non implica l'adozione di meri parametri "quantitativi", bensì esprime l'esigenza di verifica della maggior forza persuasiva, sotto il profilo della sostenibilità razionale, del ribaltamento della originaria decisione, Cass. Sez. III; nr. 16131 del 20.12.2022, B, Sez. IV nr. 24439 del 19.6.2021, Frigerio, Cass. Sez. VI, nr. 51898, 11.7.2019, P.)

Ora, l'impossibilità di ravvisare il fatto tipico, per difetto della "concretezza del pericolo", è stata dal Tribunale scaligero desunta, nell'ordine:

- ✓ dalla natura di *"reazione estemporanea"* alle contestazioni che avevano avuto luogo nei confronti dell'imputato prima della seduta;
- ✓ dall'assenza di plateale rivendicazione del grave gesto, peraltro *"percepito da un nucleo ristretto di persone"* e la cui *"risonanza"* era da ricondursi alla reazione di sdegno dei consiglieri e dei cittadini poi informati dell'accaduto;
- ✓ dall'inidoneità della manifestazione incriminata, in quanto rivolta a cittadini portatori di idee politiche *"di sinistra"*, a costituire una *"efficace sollecitazione di una adesione a ciò che quel gesto simboleggia storicamente"*
- ✓ dal consistente *"lasso temporale che separa la odierna democrazia italiana (ed occidentale) dal fascismo...che è anche rappresentativo della consistenza dei valori (antifascisti) sui quali è stata scritta la Costituzione ed è nata la Repubblica e della difficoltà, se non impossibilità, che quei valori fondanti siano messi in pericolo da evocazioni del passato quali quelle poste in essere dall'odierno imputato"*;
- ✓ dall'irrelevanza, infine, che il fatto fosse avvenuto a Verona, città caratterizzata dalla presenza consistente della destra politica.

Ebbene, osserva anzitutto questo giudice dell'appello come, con riferimento al primo di detti elementi, anche ad ammettersi, nel solco dell'argomentare del tribunale scaligero, la natura *"estemporanea"* (nel senso di non preordinata) del gesto compiuto dal BACCIGA, nulla consenta fondatamente di ricondurre l'esecuzione del *"saluto romano"* ad una reazione inconsulta, ad una irrazionale replica alla colorita presenza del gruppo di attiviste del movimento femminista che, in precedenza, avrebbero appellato il giudicabile, noto alle militanti per il suo orientamento politico,

come "fascista": non solo "il saluto romano" non è stato attuato dal consigliere BACCIGA nell'immediatezza dell'interlocuzione polemica con le manifestanti, verificatasi all'esterno della sede comunale (interlocuzione, del resto, che aveva visto essenzialmente coinvolto il solo consigliere PACI, il quale si era rivolto alle manifestanti in modo irridente: *"perché non tornante a casa a lavare i piatti? Vergognatevi"*, il tutto in un contesto nel quale l'imputato, alla stregua della documentazione fotografica disponibile, appariva del tutto tranquillo, come pure evidenziato a pag. 6 della decisione impugnata), bensì successivamente, al momento dell'ingresso in aula; ma si è anche trattato di un gesto che il consigliere BACCIGA ha poi reiterato, il che rende davvero impraticabile, sul piano della logica più elementare, la tesi di una immeditata e pressoché automatica risposta ad una sollecitazione esterna.

A porre in essere tale manifestazione di "esibizionismo fascista", poi, è stato un consigliere comunale - l'odierno imputato, appunto - la cui esperienza politica era di lungo corso e che, per di più, era perfettamente consapevole, anche per la sua qualifica professionale di avvocato, dell'enormità del gesto che andava compiendo, sotto il profilo delle implicazioni tanto politiche quanto giuridiche.

Aggiungasi che il clima di forte contrapposizione politica che avrebbe contrassegnato la seduta consiliare, destinata alla trattazione di temi oltremodo controversi, era scontato e previsto da tempo (tanto che era stato persino approntato uno specifico servizio di polizia, con la presenza del personale della Digos), sicché, anche sotto tale profilo, ipotizzare che il BACCIGA sia stato preso alla sprovvista dalla presenza delle attiviste femministe (e, concludere, pertanto, nel senso che egli avrebbe reagito sconsideratamente d'impulso in tal guisa), significherebbe fare offesa, prima ancora che all'esperienza politica del giudicabile - dipingendolo, contro ogni evidenza, come uno sprovveduto - allo stesso buon senso.

Infine, si è trattato di una manifestazione che lo stesso BACCIGA ha rivendicato, sia nell'immediatezza, sia successivamente, ancorché in un modo scaltramente non esplicito ma, comunque, di certo inequivoco: ove costui avesse realmente reagito in modo scomposto, ponendo in essere un gesto che, nelle sue intenzioni, avrebbe voluto essere solo irridente (in ciò, sostanzialmente, si esaurisce la tesi difensiva, riproposta anche in occasione dell'odierna discussione), sarebbe stato lecito attendersi che costui, a seguito delle giustamente scandalizzate reazioni dei presenti, chiarisse immediatamente, intervenendo in consiglio comunale, le ragioni della propria scriteriata condotta, prendendo le distanze dal gesto appena compiuto e precisando di essere stato equivocado nei suoi reali intendimenti, oppure che ciò egli facesse quantomeno nei giorni immediatamente seguenti.

Al contrario, lo stesso tribunale ha bene evidenziato¹¹, ancorché non ne abbia poi tratto le coerenti conclusioni, come il consigliere BACCIGA, tanto nell'intervento consiliare, quanto nella successiva pubblicazione del post su *facebook*, quanto, ancora, nel commentare la vicenda processuale attraverso una sfrontata citazione mussoliniana (*"se mi condannerete mi fare un onore, se mi assolverete mi farete un piacere"*), abbia esplicitato sia la *"suitas"* del gesto in esame, sia la significazione politica che egli aveva inteso annettere a tale gesto, del tutto in linea, del resto, con la avversione ideologica da costui nutrita nei confronti delle attiviste del movimento *"Non una di meno"*.

Che, poi, non si sia trattato di una rivendicazione plateale è affermazione del primo giudice che neppure può essere condivisa, se non nella misura in cui con ciò si intenda meramente significare come l'imputato non abbia esplicitamente ribadito la volontarietà del gesto. In effetti, l'intervento consiliare, caratterizzato dalla contrapposizione del gesto poco prima compiuto al saluto *"a pugno chiuso"*; il contenuto del post su *facebook*, relativo alla giusta inclinazione da imprimere al braccio per l'esecuzione di un corretto *"saluto romano"*; e, infine, la già evocata citazione mussoliniana, rendono assolutamente palese l'intenzione del giudicabile di confermare il significato politico da costui assegnato al *"saluto romano"* eseguito in occasione della seduta del 26.7.2018: sostenere la tesi della natura inconsulta dell'esecuzione del *"saluto romano"* pur in presenza di una siffatta sequela di coerenti evidenze probatorie che predicano in senso oggettivamente contrario, significherebbe, quindi, sconfinare davvero nel travisamento del fatto.

Infine, per le medesime ragioni testé esposte e debitamente considerate tanto la serietà del contesto quanto la palpabile tensione che si respirava nell'occasione, neppure è consentito sminuire l'episodio riducendolo ad una risposta irridente alle manifestanti, fermo restando, peraltro, che una siffatta finalità di dileggio delle altrui opinioni, attraverso l'esplicita evocazione del fascismo, non si vede affatto come possa porsi in termini di incompatibilità con l'impostazione d'accusa. D'altro canto, la finalità di autonoma e voluta evocazione dell'inequivoco significato politico del gesto è ulteriormente corroborata, sul piano logico, come sarà più diffusamente evidenziato *infra*, dallo strettissimo collegamento tra il compiuto *"saluto romano"* ed il contenuto delle mozioni che il consiglio si accingeva a discutere.

Passando, quindi, al doveroso confronto con i successivi *"snodi"* argomentativi della decisione impugnata, si impongono le osservazioni che seguono.

Anzitutto, in ordine alla inidoneità del *"saluto romano"* a sollecitare le attiviste femministe ad aderire all'ideologia fascista c'è davvero ben poco da dire: il gesto è stato bensì volutamente eseguito proprio all'indirizzo delle *"antagoniste"*,

¹¹ cfr. pag. 9 della sentenza impugnata.

sedute sulla balconata dell'aula, ma non era certo finalizzato a persuadere costoro, sicché la considerazione svolta, al riguardo, nella sentenza impugnata, risulta fuorviante.

Si è trattato, al contrario, di una manifestazione esteriore che, essendo stata posta in essere in occasione di una partecipata seduta del consiglio comunale di una importante città di provincia ed in un contesto di accesa contrapposizione politica, tale da ampliare a dismisura l'eco dell'"esibizione fascista" in questione, è stata obiettivamente idonea a raggiungere - anche per effetto dell'immane, prevedibile e certamente prevista amplificazione mediatica - una larga platea di cittadini.

Inoltre, il significato politico del gesto - proprio perché eseguito (e ripetuto) all'interno della sede di una istituzione pubblica rappresentativa, subito prima dell'inizio della seduta consiliare e platealmente rivolto ai portatori di convinzioni politiche radicalmente avverse alle proposte che il consiglio si accingeva a discutere - è stato a dir poco eclatante, non avendosi memoria di una tanto sfrontata "esibizione fascista", quantomeno nei tempi recenti, pure tristemente caratterizzati da non infrequenti rigurgiti di intolleranza, anche di marca esplicitamente fascista. Nel peculiare caso di specie, infatti, si è in presenza non già dell'esecuzione del "saluto romano" in occasione di un rito funebre, al cospetto dei familiari e dei sodali di un defunto; non già dell'esibizione del "braccio teso", come da tristi cronache domenicali, nel bel mezzo di una curva di uno stadio di calcio, in un contesto notoriamente espressione di una babele di linguaggi, nel quale gesti politici vengono incoerentemente mescolati con rivendicazioni di "fedeltà calcistica", dando così luogo a sconcertanti contaminazioni; bensì dell'esplicita evocazione del fascismo all'interno dell'aula di un'assemblea politica e subito prima dell'inizio di una importante ed assai attesa discussione politica, il tutto ad opera di un soggetto investito di un ruolo rappresentativo. Si è trattato, in buona sostanza, di una pubblica, plateale rivendicazione - attuata addirittura in un'aula di un consiglio comunale e subito prima di una attesa discussione - del protagonismo politico dell'ideologia fascista.

Del resto, come esattamente osservato dal procuratore della Repubblica appellante e riprendendo quanto in precedenza solo accennato sul punto, il contesto di riferimento era assolutamente favorevole all'esibizione fascista in questione, venendo in discussione, nella specie, temi assolutamente centrali nella costruzione ideologica del fascismo, ovverossia quelli della natalità e dell'aborto e, più in generale, del ruolo da riservarsi alla donna nella famiglia e nella società¹².

¹² Il più immediato riferimento è, ovviamente, agli abrogati delitti "contro la integrità e la sanità della stirpe" di cui agli artt. 545 -555 c.p. Ma altrettanto pertinente è l'evocazione della "imposta sul celibato", finalizzata all'incremento del numero delle nascite, di cui al R.D. nr. 124 del 13.2.1927 (imposta il cui gettito era significativamente devoluto all'"Opera Nazionale Maternità e Infanzia" e l'abolizione della

Trattasi, d'altro canto, di aspetti universalmente noti (al di là delle opinioni difformi che sempre è dato riscontrare su ogni argomento nel libero dibattito storiografico¹³) e sui quali, pertanto, soffermarsi ulteriormente sarebbe davvero superfluo, a parte la precisazione che segue, imposta da talune osservazioni che sono state svolte dal patrono del BACCIGA in occasione dell'arringa difensiva. Il difensore, infatti, ha sostenuto, onde depotenziare il significato del "contesto" nel quale si sono svolti i fatti, che la visione della donna come subalterna era condivisa dal fascismo storico con le culture prevalenti nelle società democratiche occidentali del tempo.

Ebbene, quella appena evocata è una considerazione bensì suggestiva ma che non coglie nel segno: è stato solo nell'ambito dell'esperimento politico del fascismo (ed in quelli, di analogo stampo, successivamente diffusisi anche in altri contesti europei sull'esempio del primo) che tale visione gerarchica ed autoritaria della famiglia - fondata sulla subordinazione e sulla sostanziale emarginazione della donna, sostanzialmente relegata nei ruoli di generatrice ed educatrice della prole - si è inserita, costituendone un fondamentale tassello, in un organico progetto di ingegneria sociale a vocazione totalitaria.

Ed è proprio tale complessivo disegno totalitario ciò che l'imputato, con l'efficacissima sintesi rappresentata dall'icastico gesto compiuto all'indirizzo delle attiviste, approfittando di una eccezionale ribalta pubblica, ha inteso evocare: un modello di società che rinchiudeva la donna in tale asfittico ruolo e che ripudiava quella libera partecipazione democratica alla decisioni pubbliche che, al contrario, la appassionata presenza delle predette attiviste in occasione di un importante momento della democrazia rappresentativa giustamente testimoniava.

Che, poi, il teatro dei fatti sia stata la città di Verona neppure pare a questa Corte del tutto trascurabile (ancorché si sia effettivamente in presenza di un elemento, che, rispetto a quelli ben più significativi fin qui evocati, può effettivamente ritenersi "di contorno"), se non altro in ragione della natura del luogo (importante e popoloso capoluogo di provincia) e della particolare sensibilità locale ai temi in esame, come peraltro comprovato dalla vasta eco suscitata dall'episodio *sub iudice*.

Infine, quanto alla considerazione in ordine al lungo tempo che ci separa dall'esperienza del fascismo storico, è sufficiente la concisa considerazione che segue, di segno opposto rispetto a quella spesa, in proposito, dal tribunale scaligero: le valutazioni operate in prime cure risultano espressione di una ottimistica e - pare a questa Corte - davvero ingenua "visione lineare" della storia, visione che le stesse

quale, non a caso, fu tra i primi atti del governo Badoglio), ovvero delle serie limitazioni introdotte alle assunzioni di personale femminile in ampi settori del pubblico impiego.

¹³ Il rinvio è alle opinioni espresse nella memoria redatta dal consulente storico della difesa, prodotta all'udienza 25.6.2020 e di segno contrario rispetto alla memoria prodotta, alla medesima udienza dal consulente storico delle parti civili ANED, Sebastio, Lorenzetti e Sebastio.

vicende storiche (e, purtroppo, anche la cronaca) hanno immancabilmente provveduto a smentire, la successione degli eventi umani essendo sistematicamente scandita dal riproporsi di eventi tragici che sembravano appartenere ad un passato definitivamente archiviato. Anzi, è proprio la distanza sempre maggiore dalla luttuosa esperienza del fascismo e dalle macerie, materiali e morali, che ne hanno costituito la drammatica eredità, con il conseguente progressivo offuscamento della memoria, anche per effetto dell'inevitabile scomparsa degli ultimi testimoni, a rendere vieppiù pericolosa l'esaltazione di detta ideologia, anche qualora compiuta, come nella specie, attraverso l'ostentata evocazione dei simboli e dei riti di riferimento.

Ed allora e conclusivamente: non v'è davvero alcun margine per derubricare il contegno tenuto dal consigliere BACCIGA a gesto inoffensivo, a maldestra replica ironica ad una provocazione, reale o presunta che fosse. Si è infatti in presenza, esattamente al contrario, di una condotta certamente tale, per un verso, dal galvanizzare i portatori di ideali fascisti che sarebbero stati immancabilmente raggiunti dalla notizia dell'accaduto; e, per altro verso, da alzare inusitatamente "l'asticella" del consentito, rendendo "dicibile l'indicibile", con l'esecuzione del saluto romano portata finanche all'interno di una aula consiliare al cospetto dei consiglieri e dei cittadini presenti e, di fatto, vista la scontata eco mediatica prodotta dal gesto, di un'intera città.

Agendo in tal guisa, quindi, il consigliere BACCIGA ha indubbiamente fornito un apprezzabile contributo alla diffusione di un sentimento di assuefazione dell'opinione pubblica rispetto alla rumorosa presenza dell'ideologia fascista nello spazio pubblico, il tutto con conseguente, serio e concreto pericolo (nei termini dianzi precisati) che ciò potesse effettivamente tradursi nel risorgere, nel panorama politico, di una aggregazione politica esplicitamente fascista: tutti gli indici suscettibili di utile impiego per effettuare, nel solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il vaglio circa la "concretezza del pericolo" generato dall'azione incriminata (esemplificativamente: il contesto in cui si colloca l'esecuzione del gesto; il suo significato simbolico, anche per il luogo in cui l'azione è stata compiuta; la più o meno immediata inerenza all'universo ideologico di riferimento; la sua ripetizione¹⁴), infatti, orientano univocamente in tal senso. Questa e soltanto questa, pertanto, è la conclusione che, ad avviso della Corte territoriale, si può trarre da una serena e rigorosa disamina delle emergenze probatorie tutte siccome esattamente ripercorse in prime cure.

In altri e decisivi termini – ed in ciò si compendia la logica dell'odierno "overturning" - l'azione dell'imputato, per un verso, ha inteso volutamente e consapevolmente inserirsi, in modo eclatante, in un percorso di progressiva

¹⁴ Si veda quanto precisato da Cass. Sez. Un. Clemente più altri a pag. 22, sub 8.1.

rilegittimazione pubblica dell'ideologia fascista ragionevolmente destinato ad esitare, come necessariamente avviene quando una ideologia si diffonde e si rafforza, nella creazione dello strumento organizzativo di riferimento (un partito, per l'appunto); e, per altro verso, ha sicuramente rappresentato, per il luogo ed il contesto emblematici nel quale ha avuto luogo e per il ruolo istituzionale dell'autore del gesto (e, più in generale, per tutte le considerazioni che sono state in precedenza svolte) un efficace contributo in tal senso.

In effetti – e trattasi, sul punto, di osservazione davvero conclusiva – ha colto davvero nel segno la parte civile appellante A.N.E.D. là dove¹⁵, in radicale dissenso dal primo giudice, ha sinteticamente osservato che sarebbe davvero arduo individuare un caso, diverso da quello *sub iudice*, nel quale l'esecuzione del "saluto romano" (ove debitamente osservata, alla stregua della già evocata giurisprudenza di legittimità, attraverso la lente delle componenti modali e spaziali del fatto), possa ritenersi maggiormente offensiva.

Sussistono, pertanto, i presupposti tutti, oggettivi e soggettivi, del reato oggetto di addebito, donde l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

4.4 Quanto al trattamento sanzionatorio, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in difetto di elementi all'uopo utilmente valorizzabili, stimasi congrua, valutati i criteri tutti di riferimento ex art. 133 c.p., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa: il reato, come appena detto, riveste connotati di significativa gravità, donde la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale, ancorché marcatamente più contenuta rispetto alle richieste della pubblica accusa, dovendosi al riguardo considerare, in senso favorevole al giudicabile, il tempo significativo ormai trascorso dai fatti e la successiva condotta, esente da censure.

Inoltre, il BACCIGA deve essere condannato alle pene accessorie di cui all'art. 28, co.2 nn.ri 1, 2 c.p., per la durata di cinque anni.

La risalenza dell'episodio, il corretto contegno processuale dell'imputato e l'effetto deterrente della presente pronunzia consentono di formulare una positiva prognosi comportamentale e legittimano, pertanto, il riconoscimento dei benefici di legge.

Segue all'affermazione di responsabilità la condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Sarà infine disposta, con separato provvedimento, la comunicazione della sentenza al Consiglio dell'ordine di appartenenza ex art. 51, co.3, lett. d), L. 247/12.

¹⁵ cfr. atto di appello, fogli quarto e quinto.

4.5 Dalla odierna pronunzia discende la condanna di BACCIGA Andrea al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite A.N.E.D., Anpi, Lorenzetti, Arietti e Sebastio, trattandosi di soggetti tutti, a diverso titolo, seriamente pregiudicati nella loro dimensione morale dall'agire delittuoso dell'imputato.

Con riferimento ai predetti soggetti collettivi, infatti, il danno da essi subito discende dalla lesione degli interessi la tutela dei quali rientra appieno nelle finalità statutarie degli enti in questione, istituzionalmente vocati – com'è noto - alla cura della memoria delle vittime e degli oppositori del nazifascismo ed alla attiva tutela delle libertà e dei diritti costituzionali conculcati dal fascismo e, pertanto, direttamente offesi dalla "esibizione fascista" realizzata dal BACCIGA, sicché ogni considerazione ulteriore sul punto pare davvero superflua.

Quanto alle predette persone fisiche, poi, si è trattato di attiviste del movimento femminista le quali, convenute nella sede del consiglio comunale per assistere all'importante seduta consiliare che era in agenda perché animate da quello spirito di partecipazione alla vita pubblica che costituisce la linfa di una società democratica, sono state immediate destinatarie del gesto intimidatorio e di disprezzo compiuto dal BACCIGA, donde la evidente, apprezzabile lesione anche della sfera morale di costoro.

Tanto premesso, si stima congruo liquidare, a solo titolo di danno morale, in via definitiva ed alla stregua di criteri di equità (gli unici utilmente fruibili nel caso di specie), l'importo di euro cinquemila per ciascuna delle parti civili Anpi e A.N.E.D. e di euro ottocento per ciascuna delle restanti parti civili.

L'imputato, infine, deve essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute da dette parti per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.

PQM

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.

In riforma della sentenza emessa dal tribunale di Verona in data 17.11.2022 nei confronti di BACCIGA Andrea, appellata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona e dalla parte civile ANED, dichiara l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condanna la pena di mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

Condanna il medesimo imputato alle pene accessorie di cui all'articolo 28 comma due nn. 1 e 2 c.p. per un periodo di cinque anni.

Pene principali e accessorie sospese e non menziona.


Condanna l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, ANED, Lorenzetti Serena, Arietti Laurella (all'anagrafe Ludovico), Sebastio laura e ANPI, danni che si liquidano, in via definitiva ed equitativa virgola in euro 5.000,00 per ciascuna delle associazioni ANPI e ANED e in euro 800 per ciascuna delle altre

parti civili, nonché alla rifusione delle spese di patrocinio delle parti civili per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 in favore di ANPI ed in complessivi euro 4.800,00 in favore delle altre parti civili, assistite da comune difensore, oltre a spese generali al 15%, IVA e c.p.a.

Indica i giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 23.10.2025

il cons. est.



il presidente



Stampa: TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Dott. Nicoletta Salmato
